

## **DELIBERA N. 149/05/CONS**

### **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA FASE DI AVVIO DELLE TRASMISSIONI RADIOFONICHE TERRESTRI IN TECNICA DIGITALE**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione del Consiglio del 7 marzo 2005 e, in particolare, nella sua prosecuzione dell'8 e del 9 marzo 2005;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";

VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi" convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

VISTA la propria delibera n. 435/01/CONS , recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale" , pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001 ;

VISTO il Decreto ministeriale 8 luglio 2002 , recante “Approvazione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze , e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 249/02/CONS del 31 luglio 2002 , recante “Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale “ , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.187 del 10 agosto 2002;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione” ed, in particolare, l’art. 24;

SENTITE le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche ;

VISTA la nota del Ministero delle comunicazioni prot. GM/141414/4686/DL dell’8 marzo 2005 che comunica l’avviso favorevole sul testo del regolamento;

PRESO ATTO delle osservazioni formulate dalla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. con nota DICOM/RI/0000161 dell’8 marzo 2005;

CONSIDERATA la necessità di stabilire una disciplina che, in accordo con i criteri e i principi direttivi contenuti nell’art. 24, comma 1, della legge n.112/2004, consenta lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale come naturale evoluzione del sistema analogico , con la previsione di procedure volte al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l’esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti nel sistema radiofonico analogico, secondo criteri di semplificazione; la disciplina per il rilascio di licenze ed autorizzazioni in conformità al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, per le risorse risultanti in esubero; la definizione di norme tecniche di esercizio finalizzate al corretto e razionale utilizzo delle risorse radioelettriche; la definizione delle fasi di sviluppo della radiofonia digitale , anche con riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché la disciplina della fase di avvio dell’attuazione del piano di assegnazione delle frequenze, anche relativamente al cumulo dei programmi radiofonici;

CONSIDERATO che l’articolo 23, comma 9, della legge n. 112/2004 prevede che al fine di agevolare la conversione dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi televisivi prosegue con l’esercizio degli impianti

legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della legge stessa e che, tra detti impianti sono ricompresi anche quelli operanti in banda VHF-III sulle frequenze che il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale destina alla radiofonia digitale T-DAB;

CONSIDERATO, pertanto, che non essendo disponibili tutte le risorse frequenziali necessarie per l'attuazione completa del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, occorre dare luogo all'assegnazione delle risorse attualmente disponibili, prevalentemente in banda UHF-L , fino alla scadenza prevista dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni televisive in tecnica digitale, procedendo successivamente a tale data al completamento del piano di assegnazione ;

CONSIDERATA, in particolare, l'esigenza di adeguare ed integrare il presente regolamento in relazione all'andamento della fase di avvio dei mercati, al programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze e all'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria , anche relativamente all'individuazione di criteri che garantiscano, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le richieste da parte dei fornitori di contenuti, l'accesso ai fornitori indipendenti di contenuti in base alla qualità della programmazione, al pluralismo informativo, alla natura comunitaria delle trasmissioni e alla tutela delle minoranze linguistiche;

RITENUTO di attribuire a soggetti distinti, fornitore di contenuti e operatore di rete, gli obblighi previsti della normativa vigente per gli attuali concessionari, in particolare gli obblighi derivanti:

- a) dalla fornitura di programmi radiofonici , ai soggetti autorizzati a fornire contenuti;
- b) dall'assegnazione delle risorse frequenziali e dall'installazione di impianti e infrastrutture ai soggetti titolari di licenza di operatore di rete;

RITENUTO altresì di prevedere, anche in coerenza con l'orientamento del nuovo quadro regolamentare comunitario, una autorizzazione generale che abiliti alla fornitura di servizi sulle reti radiofoniche terrestri nell'ottica di sviluppare un mercato aperto dei servizi interattivi e ritenuto altresì di includere nella stessa categoria di servizi la fornitura di guide elettroniche ai programmi;

CONSIDERATA l'esigenza di rispettare, nel nuovo contesto tecnologico, il rispetto dei principi posti dalla legge a tutela del pluralismo dell'informazione, della trasparenza, della concorrenza e della non discriminazione , mediante l'applicazione dei limiti previsti dalla legge n. 112/2004;

UDITA la relazione del Commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, il regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale.
2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato A alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 9 marzo 2005

**IL PRESIDENTE**

Enzo Cheli

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Alessandro Luciano

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Roberto Viola